

CONTRIBUTO UNIFICATO

05 707/13



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Fallimento-
Consulente
di parte-
Liquidazione
del
compenso-
Criteri.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente - R.G.N. 22915/2006
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere - R.G.N. 28348/2006
- Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - Cron. 5707
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - Rep. 358
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere - Ud. 29/01/2013

ha pronunciato la seguente

PU

SENTENZA

sul ricorso 22915-2006 proposto da:

D [] G [] (C.F. [] ,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso l'avvocato CARDONI CESARE, rappresentato e difeso dall'avvocato CONTICELLI GUIDO, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2013

contro

134

CURATELA FALLIMENTARE DI [N []

S.P.A.;

h

- *intimata* -

sul ricorso 28348-2006 proposto da:

FALLIMENTO [N] S.P.A., in persona
del Curatore dott. [V] [D], elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso
l'avvocato BIANCHI LUIGINA, rappresentato e difeso
dall'avvocato PINTI MASSIMO, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

contro

[D] [G];

- *intimato* -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di
CIVITAVECCHIA, depositato il 24/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 29/01/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato G. CONTICELLI
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
principale e rigetto del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso incidentale con
assorbito il ricorso principale, in subordine
rigetto del ricorso principale con assorbimento del

4

ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

Con provvedimento depositato il 24/5/2006, il Tribunale di Civitavecchia ha respinto il reclamo proposto ex art.26 l.f. da D G avverso il provvedimento del Giudice delegato del Fallimento N s.p.a. di liquidazione del compenso, per l'attività resa dal D come consulente del lavoro, nell'ambito dell'incarico collegiale volto alla ricostruzione delle posizioni creditorie dei dipendenti della società.

Il Tribunale, premessa la correttezza dell'applicazione da parte del Giudice delegato della tariffa prevista per i periti e consulenti tecnici e non della tariffa professionale, ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione del ricorrente, attesa la chiara disposizione dell'art.29 del d.p.r. 115/2002, che esclude che possa essere richiesto un compenso separato per l'elaborazione intellettuale del professionista e per la stesura della relazione, e che la misura della liquidazione, nella successiva applicazione della maggiorazione per l'incarico collegiale e per la difficoltà dello stesso, pur discrezionale, era stata adeguatamente ponderata.

Ricorre il D sulla base di due motivi.

Si difende il Fallimento con controricorso, ed avanza ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

Ambedue le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.29 d.p.r. 115/2002 e 29 del d.m 30/5/02.

Il Tribunale ha fatto erroneo riferimento all'art.29 del d.p.r. 115/2002, anziché all'art.29 del d.m. 30/5/02, comunque violato, atteso che la norma deve essere interpretata nel senso che deve essere liquidato il compenso, ove la relazione rappresenti un quid pluris rispetto alla relazione illustrativa: i due professionisti, effettuati i conteggi, non si sono limitati a redigere la scheda tecnica con il dettaglio analitico dei conteggi, ma hanno elaborato una complessa relazione tecnico-giuridica, esplicativa delle difformità tra quanto richiesto in sede di insinuazione al passivo e quanto spettante secondo i calcoli.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.29, 52 e 53 del d.p.r. 115/2002.

Il compenso liquidato dal G.D. era sostanzialmente la somma, incrementata del 40%, ex art.53 del d.p.r. 115/2002, dei compensi spettanti per la redazione dei 177 conteggi,

di altre undici comunicazioni e note, e di cento modelli per la richiesta dell'indennità di disoccupazione, oltre al rimborso delle spese postali; pertanto, con tale decisione, confermata dal Tribunale, è stata riconosciuta una percentuale di aumento per l'incarico collegiale inferiore al 40%, violando l'art.53 cit., oppure è stata sostanzialmente ignorata la richiesta di incremento per la complessità dell'incarico, ex art.52 d.p.r. cit.

E il Tribunale è incorso in palese contraddizione, definendo "complesso" l'incarico affidato ai due consulenti, senza rendersi conto della mancata applicazione dell'incremento.

2.1.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale subordinato, il Fallimento denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.327 c.p.c.; violazione del principio generale della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche.

Il provvedimento di liquidazione del G.D. è del 15 (rectius, 16 settembre 2004), il reclamo è stato proposto il 13/12/05, quando il provvedimento era già divenuto definitivo.

3.1.- I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti, ex art.335 c.p.c.

4.1.- Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Premesso che la norma applicata è l'art.29 del d.m. 30/5/2002, ed è quindi frutto di mera svista il riferimento

del Tribunale all'art.29 del d.p.r. 115/2002 (che riguarda i diritti dovuti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni), va rilevato che la norma in oggetto non consente affatto l'interpretazione prospettata dal ricorrente.

L'art.29 cit. infatti dispone: "Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti"; alla stregua della chiara formulazione della norma, deve ritenersi che la stessa non consente di distinguere, come tenta artificiosamente di fare il ricorrente, tra relazione tecnico-giuridica, meramente illustrativa dei risultati conseguiti a seguito dell'incarico peritale, e relazione dotata di "autonomi contenuti, volti ad arricchire e precisare i contenuti della consulenza espletata".

Né diversa previsione è stabilita dall'art.10 del d.m. 30/5/02, applicabile nel caso, che così dispone: "Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali, e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 ad euro 582,05".

L'onorario previsto dall'art.10 è il compenso per l'attività svolta, comprensiva di ogni attività espletata e della relazione redatta.

3.2- Anche il secondo motivo è infondato.

Non è vero che non sia stata applicata la maggiorazione dell'art.53 del d.p.r.115/2002 per l'incarico collegiale; il ricorrente riconosce che il quantum liquidato è pari alla somma dei compensi per i conteggi, incrementata del 40%, delle undici comunicazioni e note, e dei cento modelli per la richiesta dell'indennità di disoccupazione all'Inps, oltre al rimborso spese generali, e quindi non v'è stata violazione dell'art.53.

Quanto alla censura di violazione dell'art.52 del d.p.r. 115/2002, va rilevato che il Tribunale non ha accertato il carattere "complesso" dell'attività svolta, limitandosi a rilevare che era stata valutata dal G.D. la complessità dell'incarico, così determinandosi discrezionalmente la relativa maggiorazione. Nel resto, va rilevato che il ricorrente principale non ha formulato alcuna doglianza motivazionale in relazione alla ritenuta maggiorazione, come risulta evidente alla stregua della formulazione del principio di diritto e non già anche del momento di sintesi, quale espressione riassuntiva e sintetica, che consenta al Giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso, che la parte avrebbe dovuto formulare, ove avesse inteso denunciare il vizio ex art.360

n.5 c.p.c.(sul principio, vedi tra le ultime, le pronunce 1747/2011, 5794/2010, 8555/2010).

4.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso principale, così assorbito il ricorso incidentale, espressamente indicato come subordinato dal Fallimento.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, respinge il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle competenze, liquidate in euro 7700,00 di cui euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 29 gennaio 2013

Il Consigliere est.

R.M. Di Venti

Il Presidente

Giuseppe Peluso

Depositato in Cancelleria

7 MAR 2013

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

Alfonso Madafferi